

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGATOS- ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITERBO VT VIA U. RICHIELLO 2/B
Numero REA: VT - 162186
Codice fiscale: 90048930565
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" alla raccolta n.2594	
	S T A T U T O	
	della "Cooperativa Sociale "AGATOS" Soc. Cooperativa ONLUS	
	TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Art. 1 - Costituzione	
	E' costituita una società cooperativa sociale denominata "So-	
	cietà Cooperativa Sociale AGATOS - ONLUS" abbreviata "Coope-	
	rativa Sociale AGATOS - ONLUS".	
	Alla società, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codi-	
	ce Civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposi-	
	zioni sulla società a responsabilità limitata, ai sensi del-	
	l'articolo 2519 c.c.	
	Nell'esercizio della propria attività, ove ritenuto utile, la	
	cooperativa potrà avvalersi anche dell'attività di terzi, in	
	ogni caso dovrà operare in regime di mutualità prevalente ai	
	sensi dell'art. 2512 del Codice Civile.	
	Art. 2 - Sede	
	La società ha sede in Viterbo.	
	Con delibera assunta in conformità alla legge e allo statuto,	
	possono essere istituite sede secondarie, filiali, succursa-	
	li, agenzie e rappresentanze sia nel territorio nazionale che	
	all'estero.	
	Art. 3 - Durata	
	La Cooperativa potrà essere sciolta con delibera assunta dal-	
	l'assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima	

	che siano estinti i mutui eventualmente contratti.	
	TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE	
	Art. 4 - Scopo ed oggetto sociale	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	1) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	2) La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi.	
	Pertanto la Cooperativa viene ad identificarsi nel modo seguente:	
	cooperativa sociale a scopo plurimo, secondo quanto espressamente specificato nella Circolare n. 153/96 del Ministero del Lavoro, con collegamento funzionale tra le attività di tipo	
	a) e b) come indicato dalla predetta circolare Ministeriale e	
	obbligo di separazione delle gestioni relative alle diverse attività esercitate.	
	Quanto sopra anche ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b) della legge 08/11/1991 n.381 e successivi articoli e della Circolare 08/11/1996 n. 153/96 del Ministero del Lavoro e per ogni altro disposto di legge.	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro nè finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua atti-	

	vità, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla	
	cui diffusione ed affermazione è impegnata.	
	La Cooperativa si propone:	
	1) l'integrazione sociale, l'inserimento lavorativo, la pro-	
	mozione umana degli svantaggiati, mediante le iniziative atte	
	a favorire il progresso degli stessi sul piano umano, fami-	
	liare, sociale, ricreativo e culturale;	
	2) attività lavorative, commerciali e di servizi quali a ti-	
	tolo meramente esemplificativo:	
	a) attività di produzione, lavorazione, commercializzazione	
	di prodotti alimentari e non, sia nei locali della cooperati-	
	va (di proprietà o in locazione) che presso soggetti od a-	
	ziende;	
	b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sani-	
	ficazione di ambienti civili, industriali e ospedalieri, ma-	
	nutenzione di aree verdi nonché l'attività di facchinaggio,	
	carico - scarico, confezionamento, cernita, assemblaggio ed	
	imballaggio di prodotti ed articoli vari ed ogni altro servi-	
	zio preliminare e complementare agli stessi;	
	c) attività turistiche, alberghiere, di affittacamere, ostel-	
	li, di ristorazione in genere, mense aziendali e non e qual-	
	sivoglia attività commerciale per la vendita al minuto e al-	
	l'ingrosso compresa la somministrazione di cibi e bevande me-	
	diantemente acquisto, locazione e contratti di gestione;	
	d) servizi di trasporto in contro proprio o di terzi;	

	e) gestire per conto proprio o per conto terzi servizi di se-	
	gretariato, elaborazione testi, servizi informatici, di siti	
	internet, nonchè agenzie d'affari e servizi, di disbrigo pra-	
	tiche presso Enti Pubblici e Privati per persone disabili e/o	
	svantaggiate o in stato di bisogno compresi cittadini immi-	
	grati ed emarginati presenti sul territorio.	
	Potrà inoltre gestire centri di accoglienza, socializzazione,	
	di recupero per persone anziane e disabili e altre strutture	
	finalizzate al miglioramento della qualità di vita e al recu-	
	pero, nonchè altre iniziative per il tempo libero, la cultu-	
	ra, lo spettacolo e l'intrattenimento, ed il turismo sociale.	
	Per il perseguimento degli scopi prefissati, svolgerà in forma	
	strettamente coordinata alle attività anzidette, anche le at-	
	tività di cui all'art. 1 lettera a) L. 381/91 e in dettaglio:	
	- gestire servizi di riabilitazione, servizi assistenziali,	
	educativi e di sostegno tanto domiciliari che presso case di	
	cura per anziani, disabili e/o svantaggiati, in proprio e	
	c/terzi effettuati tanto per strutture pubbliche che private,	
	nonchè servizi di mediazione interculturale.	
	Le suddette attività possono ruotare attraverso collegamenti	
	con Enti Locali ed i vari assessorati interessati alle atti-	
	vità: artigianato, agricoltura, turismo, sanità ed i servizi	
	sociali della Regione o di altri Enti.	
	La Cooperativa potrà operare altresì con il Fondo Sociale Eu-	
	ropeo per opere di interesse: riabilitativo - fisico lavora-	

	tivo, socio - assistenziale, dei soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e con-	
	cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobilia-	
	re, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi stessi e, comunque, sia indi-	
	rettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra	
	l'altro, e solo per indicazione esemplificativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie a quella sociale;	
	2) dare adesioni e partecipazioni in Enti ed organismi con-	
	sortili e fideiussori, dirette a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvvi-	
	gionamenti e il credito;	
	3) concedere avalli cambiari, fideiussori, stipulare contratti	
	di locazione finanziaria quale parte locataria con le società	
	preposte e fidi bancari ed ogni altra garanzia, sotto qualsi-	
	voglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai so-	
	ci;	
	4) promuovere o partecipare ad enti, società, consorzi di ga-	
	ranzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per	
	scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo	
	ed a ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a	

	breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie ga-	
	ranzie di fideiussione.	
	A tal fine la cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni	
	di legge ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le	
	provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la coopera-	
	zione e per lo specifico settore di attività che ne forma	
	l'oggetto;	
	5) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei so-	
	ci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da appo-	
	sito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai	
	soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguì-	
	mento dell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto dell'art.12	
	legge 17/2/1971 n.127 e successiva modificazioni, come ri-	
	chiamate dall'art. 13 D.P.R. 29/09/1973 n.601 e successive	
	modificazioni. Sono tassativamente vietate le operazioni di	
	raccolta del risparmio richiamate dal D.R.L. 12/03/1936	
	n.375, dalle leggi 07/06/1974 n.216 e 23/03/1983 n.77 nonchè,	
	quelle di cui al d.l. 03/05/1991 n. 143 e loro successive mo-	
	difiche e integrazioni.	
	La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione plu-	
	riennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali	
	modifiche ed integrazioni.	

	La cooperativa può, su delibera dell'assemblea ordinaria dei	
	soci, emettere azioni di partecipazione cooperativa ai sensi	
	e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.31 gennaio 1992,	
	n.59.	
	Sono escluse tutte le attività vietate dalla legislazione vi-	
	gente e futura alle società cooperative ed alle onlus.	
	TITOLO III: SOCI	
	Art. 5 - Requisiti	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla Legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della cooperativa, possono ed inten-	
	dono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali,	
	cooperando attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle	
	condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizza-	
	zione degli scopi sociali.	
	I minori possono fare parte della cooperativa nei modi e con	
	le autorizzazioni previste dalla legge.	
	E' altresì consentita, ai sensi art. 14 legge 31.01.1992	
	n.59, l'ammissione a soci di elementi tecnici nel numero ne-	
	cessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	Possono inoltre essere ammessi a far parte della cooperativa	
	soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste	
	dall'art. 4 L. n. 59/92 ed eventuali successive modificazioni	

	ed integrazioni.	
	Art. 6 - Categorie di Soci	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci ordinari - che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura o entità (riferimento successivo	
	art.35 statuto sociale) - non è esclusa la presenza di dipen-	
	denti che non siano soci;	
	b) soci volontari - che prestano gratuitamente la loro opera	
	per il perseguimento degli scopi sociali.	
	Possono essere loro corrisposti i rimborsi delle spese effet-	
	tivamente sostenute e documentate. Il costo di eventuali co-	
	perture assicurative per gli infortuni e le malattie profes-	
	sionali sono a carico della cooperativa;	
	c) soci sovventori - che partecipano a programmi per lo svi-	
	luppo tecnologico e per il potenziamento aziendale oppure a	
	programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento a-	
	ziendale.	
	d) Categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma	
	3 del codice civile, il cui numero non potrà in ogni caso su-	
	perare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di interesse alla formazione: in tale categoria spe-	
	ciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	

	Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: in tale	
	categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assem-	
	blea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice	
	civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno gg. 30. Il	
	recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	

	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	- nel caso di interesse alla formazione:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, due mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti	
	all'art.5.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	

	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche e	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività di cui all'art. 4 dello statuto.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione libro soci in	
	base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Art. 7 - Ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo, nella quale si indichi:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice	
	fiscale ed attività svolta;	
	b) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;	
	c) l'entità della quota che intende sottoscrivere, nei limiti	
	di cui al successivo art. 14.	
	Nel caso di persone giuridica, questa dovrà indicare i dati	
	sociali e il nominativo della persona delegata a rappresen-	
	tarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la de-	
	liberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	La domanda del socio sovventore, oltre, ai precedenti dati,	
	dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società	
	nel quale non è ammesso il recesso e che comunque non potrà	
	essere inferiore alla durata del programma di sviluppo tecno-	
	logico, di ristrutturazione o di potenziamento aziendale	
	che, ai sensi art. 4 L. 59/92, legittimano la attribuzione	

	della qualità sociale del socio sovventore medesimo. Infine,	
	tutte le domande indistintamente dovranno contenere una di-	
	chiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del pre-	
	sente statuto.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo amministrati-	
	vo, entro due mesi dalla data di ricezione della stessa. Ai	
	sensi dell'art. 2528 c.c., la decisione verrà comunicata	
	all'interessato, unitamente alle motivazioni.	
	Conformemente alle previsioni del citato articolo, in caso di	
	diniego d'ammissione, l'aspirante socio, entro 60 giorni	
	potrà richiedere che sull'argomento si pronunci l'Assemblea.	
	Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa, ad ogni	
	effetto di legge e del presente statuto, il domicilio e la	
	sede dei soci saranno quelli risultanti dal libro soci desunti	
	dalla domanda di ammissione, salvo future variazioni che do-	
	vranno essere comunicate alla cooperativa per iscritto.	
	Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	Art. 8 - Adempimenti dei nuovi soci	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota so-	
	ciale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo am-	
	ministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle	
	riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approva-	
	to.	
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo	

	sovrapprezzo può essere effettuato a rate. Le somme versate	
	per sovrapprezzo saranno destinate al Fondo di riserva ordi-	
	nario.	
	Art. 9 - Obblighi dei soci	
	Aderendo alla società i soci si obbligano:	
	a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti	
	e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	b) a partecipare all'attività della società per la sua intera	
	durata salvo il verificarsi di una delle cause di perdita	
	della qualità di socio previste dal presente statuto;	
	c) a non prestare, senza espresso assenso dell'organo ammini-	
	strativo, lavoro subordinato a favore di terzi esercenti im-	
	prese aventi oggetto uguale o analogo a quello della coopera-	
	tiva;	
	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere	
	pregiudizievole agli interessi della società.	
	Art. 10 - Perdita della qualità di socio - recesso	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte	
	(scioglimento volontario o liquidazione concorsuale per le	
	persone giuridiche).	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente	
	statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio	
	abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure non si tro-	
	vi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	

	sociali.	
	La comunicazione di recesso deve essere comunicata per i-	
	scritto.	
	Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se	
	comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo; in ogni caso il recesso non è	
	consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue	
	obbligazioni verso la società. Spetta all'organo amministra-	
	tivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della leg-	
	ge e del presente statuto, legittimano il recesso e provvede-	
	re di conseguenza nell'interesse della società.	
	Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna li-	
	mitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima	
	nella cooperativa indicato nella domanda di ammissione di cui	
	al precedente art. 7.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimento che non consenta	
	la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto o che ricada	
	nell'ipotesi di cui al successivo punto d);	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	

	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso società;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 10;	
	d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento come delimitato dell'art.	
	1455 del codice civile;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie, agli	
	interessi sociali;	
	f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla cooperativa.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente	
	deve essere invitato a mezzo raccomandata, a mettersi in re-	
	gola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese	
	da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempien-	
	te.	
	L'organo amministrativo delibera inoltre la decadenza nei	
	confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso	
	alla loro partecipazione alla compagine sociale. Le delibera-	
	zioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante comu-	
	nicazione scritta.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa,	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo	
	su tali materie, saranno demandate alla decisione del collegio	
	arbitrale di cui all'art. 32 del presente statuto.	

	Art. 12 - Decesso	
	Nel caso di decesso di un solo socio la società continuerà	
	con gli eredi o legatari della quota sociale, purchè essi ab-	
	biano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro dodici mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che	
	assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla	
	società. In difetto di designazione si applica l'art. 2347	
	secondo e terzo comma del codice civile.	
	Art. 13 - Rimborso delle quote	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto, quando non trova applicazione il primo comma del-	
	l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore	
	nominale della quota versata ed eventualmente rivalutata ai	
	sensi dell'articolo 7 legge 31/01/1992 n. 59, oppure, in caso	
	di perdite, della minore somma risultante dal bilancio del-	
	l'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto	
	sociale. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio	
	credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi al-	
	l'approvazione del predetto bilancio.	
	La domanda di rimborso deve essere presentata attraverso co-	
	municazione scritta a pena di decadenza, nel termine di un	
	anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti. Le quote per le	
	quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra,	
	saranno devolute a riserva ordinaria.	

	Il socio che cessa di far parte della società risponde per	
	due anni dal giorno in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione, verso la società, per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota	
	sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla	
	società, fino al giorno in cui la cessazione della qualifica	
	di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società e verso i terzi	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	TITOLO IV: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 14 - Patrimonio	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore a Euro 100,00 (cento/00) nè superiore al	
	limite massimo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi	
	netti di gestione di cui all'articolo 17 e con quote sociali	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, agli	
	eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo pre-	
	cedente;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a coper-	
	tura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e	
	per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, edu-	

	cazione cooperativistica e mutualistica in generale;	
	e) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa	
	per atti di liberalità, lasciati o per contributi in conto ca-	
	pitale da enti pubblici o privati.	
	E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia du-	
	rante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 15 - Cessione delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e	
	non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con	
	effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Art. 16 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Art. 17 - Bilancio annuale	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario,	
	da compilarsi con criteri amministrativi di oculata prudenza	
	e alla redazione della documentazione informativa ai sensi	
	della normativa vigente.	
	L'organo amministrativo dovrà specificare nel bilancio di e-	
	sercizio annuale gli introiti e le perdite relative alle at-	
	tività di cui alla lettera a dell'articolo 1) della legge	
	381/1991, distinguendole da quelli riferibili alle attività	
	di cui alla lettera b dell'articolo 1) della legge 381/1991.	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accanto-	
	namenti di legge e le somme eventualmente attribuite ai soci	
	ad integrazione del trattamento economico, in veste di ri-	
	storno.	
	L'integrazione economica attribuibile ai soci dovrà comunque	
	essere contenuta nei limiti che l'art. 11 del D.P.R.	
	n.601/1973 stabilisce ai fini delle agevolazioni tributarie.	
	Gli utili netti annuali saranno così destinati:	
	a) per almeno il 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divi-	
	sibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita	
	della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini	
	e per gli effetti di cui all'art. 12 L. 16/12/1977 n. 904;	
	b) una quota pari al tre per cento ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi del-	
	l'art.11 - comma 4 - L. 31/01/92 n. 59;	
	c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 L.31/01/92	
	n. 59;	
	d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettiva-	
	mente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea	
	che approva il bilancio, ma che non potrà in nessun caso es-	
	sere superiore a quella prevista dalla legge;	
	e) eventuali ristorni potranno essere ripartiti ai soci, ai	

	sensi dell'art. 2545-sexies del c.c.	
	f) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria.	
	In deroga a quanto sopra, l'assemblea può sempre deliberare	
	di destinare gli utili netti annuali interamente al fondo di	
	riserva ordinaria di cui alla lettera a), previa deduzione di	
	quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mu-	
	tualistici di cui alla lettera b).	
	TITOLO V: ORGANI SOCIALI	
	Art. 18 - Organi sociali	
	Sono organi sociali della cooperativa:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o	
	amministratore unico);	
	c) il collegio sindacale (se nominato).	
	A) ASSEMBLEA	
	Art. 19 - Forme, tempi e luoghi di convocazione	
	L'assemblea è ordinaria e straordinaria. E' convocata dal-	
	l'organo amministrativo e può avere luogo anche fuori dei lo-	
	cali sociali.	
	L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universa-	
	lità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità	
	della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci	
	ancorchè non intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio so-	

	ziale.	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà	
	essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale. Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inol-	
	tre convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo	
	ritenga necessario od utile alla gestione sociale.	
	Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta ri-	
	chiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno	
	un quinto dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal col-	
	legio sindacale.	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spe-	
	dirsi a ciascun socio e/o da affiggersi nei locali della sede	
	sociale, almeno sette giorni liberi prima di quella fissato	
	per l'adunanza.	
	La convocazione dell'assemblea annuale per l'approvazione del	
	bilancio dovrà essere comunicata ai soci, con le modalità so-	
	pra indicate, almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza.	
	L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:	
	a) l'elenco delle materie da trattarsi;	
	b) luogo designato per l'adunanza;	
	c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda con-	
	vocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello	
	fissato per la prima.	

	L'organo amministrativo può, a sua discrezione, in aggiunta a	
	quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pub-	
	blicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di	
	convocazione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità di con-	
	vocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sin-	
	daci effettivi.	
	Verificandosi tale evento ciascuno degli intervenuti può però	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-	
	tenga sufficientemente informato.	
	Art. 20 - Assemblea Ordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:	
	a) approvazione del bilancio;	
	b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del	
	collegio sindacale;	
	c) approvare i regolamenti interni;	
	d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli ammini-	
	stratori e dei sindaci;	
	c) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal	
	presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministra-	
	tori.	
	d) L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	

	sulla destinazione dell'eventuale ristorno, che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	- emissione di obbligazioni;	
	- emissione di strumenti finanziari.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	Art. 21 - Assemblea Straordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le	
	materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente	
	riservati alla sua competenza. L'assemblea straordinaria, in	
	particolare, è convocata per deliberare:	
	a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;	
	b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di li-	
	quidazione ordinaria della cooperativa, e sulla revoca della	
	liquidazione medesima.	
	Art. 22 - Svolgimento dell'assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni e siano in	
	regola con gli obblighi assunti verso la società.	
	Ogni socio, persona fisica (ordinario, volontario) o persona	
	giuridica, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammon-	

	tare della quota sottoscritta.	
	Ogni socio sovventore, sia persona fisica che giuridica, ha	
	diritto ad un massimo di 2 voti con le seguenti modalità:	
	1 voto per conferimenti fino a 2.500 Euro	
	2 voti per conferimenti superiori a 2.500 Euro.	
	I voti da attribuire ai soci sovventori, anche il relazione	
	ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso	
	superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci (art. 4	
	L. 59/1992).	
	I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea	
	possono farsi rappresentare da un altro socio, mediante dele-	
	ga scritta.	
	Ogni socio può rappresentare al massimo cinque altri soci. Le	
	deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori	
	e ai sindaci, devono essere menzionate nel verbale dell'as-	
	semblea e conservate tra gli atti sociali. Nelle votazioni si	
	procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con	
	prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dal-	
	l'assemblea volta per volta.	
	Deve procedersi a scrutinio segreto quando ne faccia richie-	
	sta almeno un quinto dei soci presenti.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am-	
	ministrazione ovvero dall'amministratore unico e, in loro as-	
	senza, da persona designata dall'assemblea stessa.	
	Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'as-	

	semblea che potrà essere scelto anche tra i non soci.	
	L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale	
	sia redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.	
	Art. 23 - Validità delle delibere	
	L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente	
	costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima	
	convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino	
	la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci pre-	
	senti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.	
	In alternativa, ove l'organo amministrativo lo ritenga po-	
	tranno essere utilizzate tutte le altre forme di raccolta del	
	consenso da parte dei soci, nei modi e con le limitazioni	
	previste dalla legge.	
	B) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)	
	Art. 24 - Composizione	
	La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, eletti dal-	
	l'assemblea che ne determina il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in mag-	
	gioranza da soci.	

	I soci sovventori possono essere eletti amministratori. In o-	
	gni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere	
	costituita dalle altre categorie di soci.	
	Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il	
	presidente, un vice presidente ed un segretario, quest'ultimo	
	incaricato, di norma, della redazione dei verbali. Occorren-	
	do, di volta in volta, il consiglio può nominare un segreta-	
	rio, anche non socio, quest'ultimo incaricato, di norma della	
	redazione dei verbali.	
	Art. 25 - Durata in carica	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	In qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e	
	non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'as-	
	semblea, la quale può anche stabilire che vengano loro con-	
	cessi gettoni di presenza e compensi nei limiti di legge. Agli	
	amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per	
	conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Art. 26 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o	
	da chi lo sostituisce, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o	
	ne venga fatta motivata domanda da almeno un terzo dei consi-	

	glieri o dal collegio sindacale.	
	La convocazione è fatta coi mezzi che il presidente ritiene	
	opportuni, ma in modo che i Consiglieri ed i sindaci effettivi	
	siano avvertiti almeno un giorno prima della data fissata per	
	la riunione.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con	
	la presenza della maggioranza degli amministratori in carica,	
	compreso il presidente o chi ne fa le veci.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consi-	
	glieri presenti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure	
	si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci, am-	
	ministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo gra-	
	do.	
	Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che	
	si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazio-	
	ni.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del	
	Presidente. Nelle votazioni segrete la parità importa la re-	
	iezione della proposta.	
	Art. 27 - Poteri dell'organo amministrativo	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società, in conformità delle leggi e dello	
	statuto.	

	Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) stendere bilanci;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente Statuto,	
	che dovranno essere approvati dall'assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle	
	varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi so-	
	ciali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti al-	
	l'attività sociale;	
	f) conferire procure per singoli atti, ferme restando le fa-	
	coltà attribuite all'organo amministrativo dall'art.29;	
	g) assumere e licenziare personale della società fissandone	
	le retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della società ad organi federali o consor-	
	tili;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nel-	
	l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per	
	disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati	
	all'assemblea; l'organo amministrativo ha quindi la facoltà	
	di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qual-	
	siasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi	

	grado di giurisdizione; concedere fideiussioni, contrarre mu-	
	tui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in or-	
	dine a finanziamenti agevolati, rilasciare procure e fare	
	convenzioni con Enti Pubblici;	
	m) nominare organismi tecnici.	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può de-	
	legare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad un	
	comitato esecutivo nonchè ad altri suoi membri, determinando-	
	ne i poteri, le mansioni ed i compensi.	
	Art. 28 - Rinuncia, Decadenza, Scadenze	
	Gli amministratori che intendono rinunciare all'ufficio devono	
	darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione,	
	se esistente, ovvero al presidente del collegio sindacale, se	
	esistente, ovvero all'assemblea.	
	Nel caso di Consiglio di Amministrazione, i consiglieri che,	
	senza giustificato motivo, non partecipano per due volte con-	
	secutive alle riunioni del consiglio di amministrazione, de-	
	cadono dalla carica. I consiglieri decaduti, rinunciatari o	
	che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, ven-	
	gono sostituiti da altri nominati dal consiglio di ammini-	
	strazione con deliberazione approvata dal collegio sindacale,	
	secondo le modalità e nei limiti dell'art. 2386 codice civile.	
	La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza dei	
	termini ha effetto solo dal momento in cui il consiglio di	
	amministrazione è ricostituito, ovvero è nominato il nuovo	

	amministratore unico.	
	Art. 29 - Presidente, Poteri di rappresentanza	
	Il presidente del consiglio di amministrazione o l'ammini-	
	stratore unico ha la firma e la rappresentanza legale della	
	società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione o l'ammini-	
	stratore unico è autorizzato, senza preventiva delega, a ri-	
	cevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da	
	privati, qualunque sia l'ammontare e la causale rilasciandone	
	liberatoria quietanza. Il presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione, previa delibera del consiglio di amministrazione,	
	o l'amministratore unico, potrà inoltre nominare e revocare	
	avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti	
	la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammi-	
	nistrativa in qualunque grado e giurisdizione.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione o l'ammini-	
	stratore unico può, nei limiti di legge, conferire procura	
	speciale per singoli atti anche a soggetti estranei alla so-	
	cietà.	
	In caso di assenza o impedimento del presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti	
	spettano al vice Presidente in carica o, in mancanza di que-	
	sto, ad un Consigliere designato dal consiglio. Di fronte ai	
	soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice	
	presidente fa piena prova dell'assenza ed impedimento del	

	presidente.	
	C) COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 30 - Composizione e durata	
	Qualora sia obbligatorio per legge, ai sensi dell'articolo	
	2488 c.c., o se si superano due dei limiti indicati nel primo	
	comma dell'art. 2435 - bis c.c., deve essere nominato il Col-	
	legio Sindacale, composto da tre membri effettivi, tra cui il	
	Presidente, e due supplenti. I Sindaci durano in carica per	
	tre esercizi e scadono alla data di convocazione dell'assem-	
	blea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo eser-	
	cizio della carica.	
	L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio	
	Sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante per	
	tutta la durata della carica.	
	Art. 31 - Poteri del Collegio Sindacale	
	La composizione del Collegio Sindacale dovrà in ogni caso es-	
	sere conforme alle previsioni dell'art. 2397 c.c.. Ove il	
	Collegio sia composto per intero da revisori contabili, ad	
	esso potrà essere affidato il controllo contabile, in vece	
	del revisore esterno.	
	Il collegio sindacale, se nominato, deve controllare l'ammi-	
	nistrazione della società, vigilare l'osservanza delle leggi,	
	dello statuto e dei regolamenti interni, e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adequatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e	

	contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto fun-	
	zionamento.	
	Il Collegio Sindacale deve altresì:	
	a) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	b) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio	
	di amministrazione e possibilmente anche quelle del comitato	
	esecutivo quando sia costituito;	
	c) convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli ammini-	
	stratori.	
	Il collegio sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni	
	90 giorni. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza	
	assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere	
	a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci hanno	
	tutti i poteri e compiti stabiliti dalle leggi.	
	Art. 32 - Controllo Contabile	
	Pur in assenza di un obbligo normativo, ove i soci lo riten-	
	gano, il controllo contabile della società sarà effettuato	
	conformemente alle previsioni di cui agli artt. 2409 bis,	
	2409 ter e del c.c.	
	In tal caso l'assemblea provvederà alla nomina del revisore o	
	della società di revisione ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 2409 quater del c.c.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 33 - Collegio Arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	

	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui all'art.34, salvo che non sia previsto l'inter-	
	vento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €.500,00	
	(cinquecento/00). Ai fini della determinazione del valore	
	della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codi-	
	ce di procedura civile;	

	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti e nominati dall'associazione nazionale	
	(sede provinciale di Cuneo) di rappresentanza e tutela cui la	
	cooperativa aderisce.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	

	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VI	
	DISPOSIZIONI GENERALI FINALI	
	Art. 34 - Regolamento interno	
	Il funzionamento tecnico e amministrativo della società sarà	
	disciplinato da un regolamento interno, da compilarsi dal	
	consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e da	
	approvarsi dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere	
	stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento	
	e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti, nonché i	
	criteri cui il consiglio d'amministrazione dovrà attenersi	
	per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi	
	produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del pre-	
	cedente articolo 27.	
	La parte del regolamento riguardante i diritti ed i doveri	
	dei soci volontari dovrà essere approvata singolarmente da	

	ciascun socio volontario.	
	Art. 35 - Prestazioni lavorative del socio	
	La posizione giuridica del socio che con prestazione lavora-	
	tiva partecipa all'elaborazione ed alla realizzazione dei	
	programmi d'attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati	
	economici della gestione, si configura come "lavoratore asso-	
	ciato" e lo statuto assume pertanto valore di patto societa-	
	rio.	
	I soci suddetti non hanno veste di lavoratori dipendenti.	
	Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previden-	
	ziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.	
	Art. 36 - Trattamento economico	
	Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori della	
	cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'eser-	
	cizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto	
	previsto dai contratti collettivi vigenti, per i soci lavora-	
	tori subordinati e dalle disposizioni di legge vigenti e fu-	
	ture per i restanti casi, per le mansioni di lavoro, effettivi-	
	vamente espletate dai soci in relazione alle esigenze tecni-	
	che e d'esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura	
	associativa del rapporto socio - cooperativo e pertanto con	
	le esigenze sociali.	
	Esso verrà stabilito annualmente dal consiglio di amministra-	
	zione, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dal-	

	l'assemblea ai sensi del precedente articolo 17.	
	Art. 37 - Scioglimento della società	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina	
	uno o più liquidatori, scegliendoli tra i soci e non soci,	
	stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante	
	dal bilancio di liquidazione, previo rimborso del capitale	
	versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	destinato a fondi mutualistici per la promozione e la sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge	
	31/01/1992 n. 59.	
	Art. 38 Requisiti della mutualità prevalente ex art. 2514 del	
	Codice Civile.	
	Si riassumono qui di seguito i requisiti della mutualità pre-	
	valente:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	

39 di 40

40 di 40